ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Novità IVA in Svizzera -

Importanti cambiamenti anche per gli operatori italiani

Un confronto tra normativa Iva italiana e svizzera

Guido Beltrame

Como, 2 febbraio 2018

Il rappresentante IVA in Italia

(articolo 17 c. 2 e 3. DPR 633/72)

«Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.»

Il rappresentante IVA in Italia

(articolo 17 c. 2 e 3. DPR 633/72)

«Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. **Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.** La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.»

Il rappresentante IVA in Italia

Identificazione diretta - rappresentante fiscale – (rappresentante fiscale leggero).

Per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti senza stabile organizzazione si deve verificare la «natura» del soggetto acquirente (committente):

a) Soggetto passivo stabilito in Italia;

b) Soggetto diverso (privato consumatore, ente non commerciale privo di partita IVA….).

Il rappresentante IVA in Italia

- Committente soggetto passivo identificato in Italia:

  - Integrazione della fattura (per beni e servizi acquistati da soggetto comunitario)

  - Emissione di autofattura (per beni e servizi acquistati da soggetto extra-UE)

!! Non è possibile applicare IVA anche in presenza di rappresentante fiscale già nominato (risoluzione 89/E del 25/08/2010 richiamata da risoluzione 21/E del 20/02/2015).

- Committente soggetto diverso dai precedenti i cedenti/prestatori alternativamente:

  - Nomina di un proprio rappresentante fiscale residente in Italia;

  - Identificazione diretta come soggetto passivo IVA (possibilità limitata ai soli contribuenti comunitari – Risoluzione 220/2003)

Il rappresentante IVA in Italia

Nomina (articolo 1, comma 4, DPR 10 novembre 1997, n. 441)

«Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni.

L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio IVA è consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni».

Il rappresentante IVA in Italia

Lo stesso soggetto può essere rappresentante fiscale di più operatori esteri mentre i soggetti esteri possono avere solo un rappresentante fiscale.

La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente prima dell'esecuzione della cessione del bene/prestazione del servizio.

Nomina tardiva consente detrazione dell'imposta ma comporta violazione degli obblighi del contribuente.

Il rappresentante IVA in Italia

Il rappresentante fiscale provvede:

- alla fatturazione;
- alla registrazione;
- alla liquidazione;
- alla dichiarazione;
- a tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni effettuate in Italia.

Risponde **IN SOLIDO con il rappresentato** per tutti gli obblighi in tema di IVA **per tutta la durata della rappresentanza**.

Il rappresentante IVA in Italia

Gli acquisti effettuati direttamente in Italia dalla «rappresentata» possono non transitare nella contabilità del rappresentante se cessioni all'esportazione.

La nomina di un rappresentante fiscale, se non è obbligatoria, non vincola i soggetti non residenti nel compiere direttamente alcune operazioni senza servirsi del rappresentante stesso.

L'attività del rappresentante IVA è assimilata all'attività di consulenza e assistenza tecnica e legale.

Il rappresentante IVA in Svizzera

(articolo 67 LIVA RS 641.20)

«1 I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero.

2 In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo d'imposizione deve designare, per l'adempimento dei suoi obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

3 La designazione di un rappresentante secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d'impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette.»

Alcune caratteristiche della normativa Svizzera

Art. 70 – Contabilità e conservazione

[1] Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili e i pertinenti documenti secondo i principi del diritto commerciale. L'AFC può eccezionalmente prescrivere obblighi più estesi di quelli previsti dal diritto commerciale se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'IVA.

[2] Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti sino alla scadenza del termine assoluto di prescrizione del credito fiscale (art. 42 cpv. 6). È fatto salvo l'articolo 958*f* del Codice delle obbligazioni.

Alcune caratteristiche della normativa Svizzera

Art. 71 – Presentazione del rendiconto

«1 Il contribuente è tenuto a presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto sul credito fiscale, nella forma prescritta, entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto.»

Il periodo fiscale è suddiviso in più periodi di rendiconto. A seconda del metodo di rendiconto prescelto, può trattarsi del trimestre (metodo di rendiconto effettivo) o semestre (metodo delle aliquote saldo).

Alcune caratteristiche della normativa Svizzera

Art. 73 – Obbligo di terzi di fornire informazioni

1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell'AFC:

a. fornire *gratuitamente* tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;

b. consentire la consultazione *gratuita* dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d'affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.

2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:

a. possono entrare in linea di conto come contribuenti;

b. sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell'imposta;

c. ricevono o hanno fornito prestazioni;

d. detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all'imposizione di gruppo.

Alcune caratteristiche della normativa Svizzera

Art. 78 – Controllo

[1] L'AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all'AFC l'accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 73 capoverso 2.

[2] La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell'AFC è considerata un controllo.

[3] Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati l'AFC può eccezionalmente prescindere dall'annuncio del controllo.

…

Alcune caratteristiche della normativa Svizzera

Art. 86 – Pagamento dell'imposta

[1] Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito fiscale sorto in tale periodo.

[2] Se il contribuente non paga o esegue un versamento manifestamente insufficiente, l'AFC, previa diffida, promuove l'esecuzione per l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto per il periodo di rendiconto interessato. Se il contribuente non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l'AFC determina dapprima, nei limiti del suo potere d'apprezzamento, l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto.

Sintesi

Le principali differenze tra il rappresentante IVA in Italia e quello in Svizzera riguardano:

i tempi e i modi di comunicare/annunciare l'inizio dell'attività del rappresentante;

le operazioni per le quali è necessaria la nomina di un rappresentante IVA;

ma SOPRATTUTTO

Il rappresentante IVA in Svizzera NON E' SOLIDALMENTE RESPONSABILE CON IL CONTRIBUENTE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Riferimenti normativi

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Amministrazione federale delle contribuzioni

AFC SuisseTax | Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali | Imposta sul valore aggiunto Canone RTV | Imposta diretta Imposta alla fonte Tassa d'esenzione | Imposta preventiva Tasse di bollo | Diritto fiscale internazionale | L'AFC

Chiudere ✕

Servizi IVA

- Iscrizione all'IVA
- Rendiconto IVA online
- Richiesta di proroga online
- Proposta di piano di pagamento
- Richiesta attestazione di pagamento
- Comanda dell'attestato d'iscrizione
- Ordinazione dell'attestazione quale impresa iscritta nel registro IVA
- Corsi delle valute estere
- Moduli - Servizi online
- Formulari PDF
- App IVA

Informazioni specifiche IVA

- Comunicazioni
- Caratteristiche dell'IVA
- Basi legali
- Revisione parziale della LIVA (rev-LIVA; entrata in vigore: 01.01.2018)
- Pubblicazioni
- Assoggettamento
- Aliquote d'imposta
- Aliquote saldo e aliquote forfetarie
- Traffico aereo
- Commercio elettronico
- Libertà dei mezzi di prova
- Incasso
- Controllo IVA
- Organo consultivo
- VAT-Refund - Tax free

Contatto IVA

- Divisioni IVA
- Contatti IVA
- Contatti incasso
- Indirizzo di pagamento IVA
- Links

Canone RTV

- Servizi
- Informazioni specifiche
- Contatto

Riferimenti normativi

6 Finanze

7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni

8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale

9 Economia – Cooperazione tecnica

641.2 Imposta sul valore aggiunto

641.20	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)
641.201	Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)
641.201.511	Ordinanza del DFF dell' 11 dicembre 2009 concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI)
641.202.2	Ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico
641.202.62	Ordinanza dell'AFC del 6 dicembre 2010 concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività
641.203	Decreto federale del 20 marzo 1998 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI
641.203.2	Ordinanza del 19 aprile 1999 sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS
641.203.3	Ordinanza del 3 novembre 2010 sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AI della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AI
641.204	Ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante
641.207.1	Ordinanza del DFF dell' 11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio
641.208	Numero d'identificazione delle imprese → 431.03 → 431.031
641.209	Esenzione delle truppe del PPP dalle imposte → 510.81

Riferimenti normativi

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Amministrazione federale admin.ch
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Imposta sul valore aggiunto IVA

Pagina iniziale | Contatti | Indice | Archivio | Aiuto | **Utente pubblico** |
Deutsch | Français | **Italiano** |

Ricerca | **Basi legali** | **Info IVA** | **Info IVA concernenti i settori** | **Modifiche** | **Cronologia**

- Abbreviazioni e acronimi
- 01 IVA in breve e info IVA concernente la transizione
- 02 Assoggettamento
- 03 Imposizione di gruppo
- 04 Oggetto dell'imposta
- 05 Sussidi e doni
- 06 Luogo della prestazione
- 07 Base di calcolo e aliquote d'imposta
- 08 Quote private
- 09 Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente
- 10 Modifiche d'utilizzazione
- 11 Procedura di notifica
- 12 Aliquote saldo
- 13 Aliquote forfetarie
- 14 Imposta sull'acquisto
- 15 Rendiconto e versamento dell'imposta
- 16 Contabilità e fatturazione
- 17 Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni internazionali
- 18 Procedura di rimborso
- 19 Modifica delle aliquote d'imposta dal 1° gennaio 2018
- 20 Prassi dell'AFC: applicabilità temporale
- 21 Nuovi contribuenti

Info IVA

Informazioni importanti relative alle pubblicazioni IVA basate sul web

Il 1° gennaio 2018 le revisioni parziali della legge sull'IVA e dell'ordinanza sull'IVA sono entrate in vigore. Le pubblicazioni IVA basate sul web devono essere modificate e adattate alle nuove disposizioni. I testi già modificati possono essere pubblicati soltanto progressivamente. **Di conseguenza, una parte delle pubblicazioni IVA basate sul web non sarà ancora necessariamente adattata alla nuova situazione giuridica dal 1° gennaio 2018.**

L'insieme delle pubblicazioni integralmente revisionate sarà disponibile soltanto nel corso dell'anno 2018. Dal momento che un opuscolo sarà stato adattato, la versione pdf indicherà la menzione "*Opuscolo rielaborato al 1° gennaio 2018*". In assenza di questa indicazione, una pubblicazione è considerata come non ancora riveduta.

Informazioni relative alle novità importanti dovute alla revisione parziale si trovano su nostro sito internet www.estv.admin.ch.

Info IVA (II)

21 info IVA sono state pubblicate dall'introduzione della nuova legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Tali pubblicazioni consentono ai conttribuenti e ad altri interessati di orientarsi nelle questioni inerenti all'IVA.

Le info IVA, suddivise per argomento, trattano le principali problematiche che sorgono con l'applicazione della LIVA nella prassi.

Validità

La revisione della LIVA e dell'OIVA al 1° gennaio 2018 comporta una rielaborazione di diverse cifre dell'Info IVA. A tal proposito, occorre tener conto dei seguenti punti:

- le modifiche apportate in seguito alla revisione della LIVA sono valide a partire dalla sua entrata in vigore;
- le modifiche apportate in seguito alla revisione dell'OIVA sono valide a partire

link

- LIVA
- OIVA
- Sentenze TF
- Decisioni TAF
- Progetti di pubblicazione
- Moduli
- Altri temi IVA
- Lista AS

Riferimenti normativi

Italia:

D.P.R. 633/72

Circolare Agenzia Entrate 37/E del 29 luglio 2011

Risoluzione Agenzia Entrate 21/E del 20 febbraio 2015

Risoluzione Agenzia Entrate 89/E del 25 agosto 2010

Risoluzione Agenzia Entrate 220/E del 5 dicembre 2003

Risoluzione MEF 18/E del 19 marzo 1998

Risoluzione Agenzia delle Entrate 66/E del 4 marzo 2002

Svizzera:

LIVA RS 641.20

OIVA RS 641.201

INFO IVA

AFD Pubblicazione 52.02 (forniture contratto appalto e consegna in Svizzera)

Novità IVA in Svizzera -

Importanti cambiamenti anche per gli operatori italiani

Grazie per l'attenzione

Guido Beltrame

Como, 2 febbraio 2018